ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012
Viale Trieste, 93-95
COSENZA
Gestione Stralcio A.R.S.S.A – ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016

Deliberazione del Direttore Generale

n° 347/es del 25 NOV. 2019

OGGETTO: servizio di assistenza per elaborazione contabilità IVA anni di imposta 2019 e 2020.

Il Direttore Generale

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, presso la Sede Centrale dell'Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:

- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario aveva precedentemente approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- che con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 il Commissario Straordinario aveva altresì autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- che la contabilità IVA è regolata dalle norme contenute nel DPR 633/72 e, specificatamente, per gli enti pubblici non commerciali, dalle disposizioni contenute all'art. 19-ter dello stesso DPR 633/72, che testualmente recita: "Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 (enti non commerciali) è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole";
- che la detrazione spetta a condizione che l'attività' commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività' principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- che l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività' commerciale o agricola e dell'attività' principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività' commerciale o agricola".

- che l'art. 19 del DPR 633/72 al comma 4 dispone che "Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all' imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione"
- che, conseguentemente, per le fatture cui non è possibile stabilire un criterio oggettivo puro l'art. 10 bis del D.Lgs. 446/97 stabilisce che "Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.", applicando, in tal modo, il così detto "pro-rata matematico" cioè la percentuale derivante dal rapporto tra le entrate per attività commerciale e il totale delle entrate di natura corrente.

CONSIDERATO:

- che le attività commerciali residue in capo ad ARSSA ex ESAC Impresa sono state trasferite ad ARSAC;
- che nell'ambito della stessa ARSAC insistono anche attività di carattere commerciale quali Centri Sperimentali Dimostrativi;
- che a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del "Piano di Liquidazione", unitamente al Cronoprogramma in esso contenuto, è stata incardinata l'attività della "Gestione Stralcio ARSSA" in ARSAC, anche se con l'originaria Partita IVA dell'ARSSA - 00121900781 - e, conseguentemente, è imprescindibile la redazione di un bilancio separato, peraltro, già indicato dal Dipartimento Bilancio con nota prot. SIAR 0109662 del 05/04/2016 e recepita con deliberazione n° 78/DG del 16/04/2016;
- che, da quanto sopra esposto, deriva la necessità di inquadrare l'Ente sia sotto il profilo della soggettività passiva all'IVA che per una corretta applicazione della stessa, nelle ipotesi di attività svolta a livello meramente istituzionale;
- che una precisa individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'imposta, rispetto a quelle esercitate in veste pubblicistica, richiede una specifica e comprovata specializzazione ed esperienza in merito alle norme che si riferiscono alla Pubblica Amministrazione, soprattutto in presenza di normative tributarie, sia in ambito nazionale che comunitario, che, spesso, contribuiscono ad accrescere i dubbi anziché chiarirli;
- che soltanto le attività condotte in via abituale attribuiscono all'Ente la qualifica di soggetto IVA e quindi l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti per cui tale verifica va effettuata con specifico riferimento al singolo caso concreto e, conseguentemente, l'accertamento di tale presupposto assume particolare importanza in quanto consente notevoli vantaggi in termini di carico fiscale e quindi di recupero di risorse finanziarie;
- che l'art. 10 del DL 78/2009, ha introdotto l'obbligo di apposizione del visto di conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) sui modelli fiscali (dichiarazioni IVA e mod. 770) dalle quali emerge un credito che si intende utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000,00.

PRESO ATTO:

- che gli adempimenti cui bisogna attendere presuppongono una perfetta conoscenza della materia e ancor di più un continuo e costante aggiornamento della stessa;
- che tra il personale dipendente non esistono figure professionali in grado di poter assolvere a tutte le incombenze per cui è necessario e indispensabile ricorrere all'ausilio di un esperto in materia;
- che è pervenuta, per l'attività di che trattasi, offerta da parte del dott. Pasqualino Saragò, nella quale lo stesso professionista si impegna a richiedere un compenso, solo nell'ipotesi di

documentato maggior recupero di imposta, nella misura del 10% sempre dello stesso maggior recupero e comunque non superiore ad € 4.500,00 oltre IVA e CNPADC;

- che nella proposta summenzionata il dott. Pasqualino Saragò ha offerto di assistere e supportare gli Uffici dell'Ente per tutti gli adempimenti conseguenziali, nonché di apporre, altresì, il visto di conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) sui modelli fiscali (dichiarazioni IVA e mod. 770) dalle quali emerge un credito che si intende utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000,00, sia per l'anno in corso che per l'anno 2020;
- che dai modelli fiscali (dichiarazioni IVA e mod. 770), predisposti dal Centro Elaborazione Dati, sia per ARSSA che per ARSAC, risultano crediti compensabili e/o rimborsabili per oltre € 500.000,00;
- che il servizio offerto rientra nella soglia di importo per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, innalzata da € 1.000 a € 5.000, giuste disposizioni comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che a norma del codice degli appalti, più precisamente l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero **per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri**".
-

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente di Settore Amministrativo;

D E L I B E R A

- di prendere atto e ratificare l'offerta presentata dal dott. Pasqualino Saragò, con studio in via Lungo Terravecchia, 2 - 87027 Paola (CS) - C.F. SRGPQL68C10F537O P.IVA 01940660788 -, con la quale il professionista si impegna a richiedere un compenso solo nell'ipotesi di documentato maggior recupero di imposta nella misura del 10% sempre dello stesso maggior recupero e comunque non superiore ad € 4.500,00 oltre IVA e CNPADC , in quanto si evince inequivocabilmente che non incide sulle casse dell'Azienda, anzi si autofinanzia e può generare risorse importanti da poter impiegare;
- di impegnare la somma complessiva di euro 5.710,00 sul capitolo U5201010306 del corrente esercizio finanziario;
- di dare atto che il pagamento della prestazione di che trattasi avverrà con successivo provvedimento amministrativo, dietro presentazione di regolare parcella, corredata da relazione;
- di autorizzare la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Azienda;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Settore Amministrativo e al Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Il Dirigente proponente
(Giuseppe Lauria)

Il Dirigente ad interim del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. –

Riservato al Servizio Finanziario

Impegno N° 1045 Anno 2019

Il responsabile dell'Ufficio Spesa
Dr.ssa Rosamaria Sirianni

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dr.ssa Emerenziana Malavasi

Il Dirigente proponente
(Giuseppe Lauria)

Il Dirigente ad interim del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura Calabrese
A.R.S.A.C.
COSENZA

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 25 NOV. 2019 sino al 09 DIC. 2019.